

Studio Pierluigi Scibetta

Commercialisti – Revisori legali



Dott. Pierluigi Scibetta (1)
Dott. Giovanni Lanzillotta (1)
Dott. Luca Ricciardo (1)
Dott. Ludovica Scibetta
Dott. Maria Beatrice Scibetta
Rag. Lorena Nicoletti
Ass. Patrizia Fiorentini
(1) Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
00195 - Roma
Tel. +39 06/37350780 -06/37350781
Fax +39 – 06/37.22.864
Email: info@studioscibetta.com
Pec : Studioscibetta@legalmail.it
www.studioscibetta.com

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Innalzata a euro 400 la soglia per l'emissione della fattura semplificata

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il DM 10.5.2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto **l'innalzamento da 100,00 a 400,00 euro della soglia per l'emissione della fattura semplificata**. Il decreto è entrato in vigore il 24.5.2019, data della pubblicazione sulla G.U. 24.5.2019 n. 120. A decorrere da tale data, il documento alternativo a quello "ordinario" può essere quindi emesso anche **per un ammontare complessivo non superiore a 400 euro**. Come osservato nella relazione illustrativa del decreto, **la predetta novità**: i) è stata prevista per consentire ai soggetti passivi di scegliere di **utilizzare la fattura semplificata emessa in formato XML** "in luogo dello scontrino elettronico"; ii) **non comporta pregiudizio all'attività di verifica** che risulta potenziata dall'introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica; iii) **non modifica le restanti disposizioni dell'art. 21-bis del DPR 633/72** (es. il divieto di utilizzo della fattura semplificata in relazione alle cessioni intracomunitarie e alle operazioni non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità di cui all'art. 21 co. 6-bis lett. a) del DPR 633/72). Come osservato in dottrina, **l'ampliamento delle ipotesi di utilizzo della fattura semplificata assume particolare rilievo per i soggetti IVA** che effettuano operazioni al dettaglio ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72, e che **dovranno adempiere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri** ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015. Tali soggetti potrebbero, infatti, scegliere di **documentare mediante fattura semplificata un maggior numero di operazioni, risultando così esonerati**, per le operazioni medesime, **dai nuovi adempimenti di memorizzazione e trasmissione telematica** (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.5.2019 n. 149).

Premessa

L'art. 21-bis del DPR 633/72 prevede la **possibilità di adempiere l'obbligo di fatturazione**, così come disciplinato dall'art. 21 del medesimo decreto, mediante **l'emissione di una fattura semplificata**, in luogo di quella "ordinaria", **limitatamente ad alcuni tipi di operazioni**. In particolare, questa disposizione del Testo IVA prevede la **possibilità di emettere fattura in forma semplificata** nel caso di:

- documenti di ammontare complessivo **non superiore a una determinata soglia**;
- **fatture rettificative** ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72, **senza limiti di importo**.

Nella fattura **semplificata** devono essere riportate almeno le seguenti informazioni.

Dati relativi al documento	▶ Data di emissione ▶ Numero progressivo che identifichi il documento in modo univoco
Dati del cedente o prestatore	▶ Ditta, denominazione o ragione sociale ▶ Nome e cognome ▶ Residenza o domicilio numero di partita iva
Dati del cessionario o committente	▶ Ditta, denominazione o ragione sociale; ▶ Nome e cognome; ▶ Residenza o domicilio; In alternativa, il numero di partita IVA/codice fiscale ovvero, in caso di soggetto stabilito in altro Stato membro, il numero di identificazione ai fini IVA ;
Dati relativi all'operazione	→ Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi → Ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla (es. corrispettivo di 61 euro, di cui 11 euro di IVA; oppure corrispettivo di 61 euro, IVA inclusa 22%).

Osserva

Nell'ipotesi in cui il cedente/prestatore o il cessionario/committente non residenti abbiano nominato un **rappresentante fiscale** o siano in possesso di una stabile organizzazione, la fattura deve riportare anche i relativi dati.

Le semplificazioni

Le semplificazioni in parola consistono, in particolare, nella possibilità di:

- **identificare il cessionario o committente mediante la sola partita IVA** o il solo codice fiscale, se questi risulta stabilito nel territorio dello Stato (o mediante l'identificativo IVA attribuito dallo Stato membro UE, in caso di soggetto passivo stabilito nell'Unione europea), **anziché mediante l'indicazione della ditta, della denominazione o ragione sociale**, del nome e cognome, della residenza o del domicilio, richiesti, per la fattura "ordinaria", dall'art. 21 del DPR 633/72 (art. 21-bis co. 1 lett. e) del DPR 633/72);
- riportare la **sola descrizione dei beni ceduti**, in luogo della loro natura, qualità e quantità (art. 21-bis co. 1 lett. f) del DPR 633/72);
- indicare **l'ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata**, o dei dati che occorrono per calcolarla, senza necessità di riportare separatamente la base imponibile (art. 21-bis co. 1 lett. g) del DPR 633/72).

Importo limite per l'emissione della fattura semplificata

Per le operazioni fatturate sino al 23 maggio 2019, **la fattura semplificata si sarebbe potuta emettere con riferimento a:**

- operazioni di **ammontare complessivo non superiore a 100 euro**;
- **variazioni dell'imponibile** o dell'imposta di cui all'art. 26 del DPR 633/72, **indipendentemente dall'ammontare**.

A decorrere dal 24 maggio 2019, a seguito della pubblicazione in gazzetta ufficiale del DM 10 maggio 2019, è stata innalzata **da 100,00 a 400,00 euro la soglia per l'emissione della fattura semplificata**, così come previsto dall'art. 21-bis comma 3 del DPR 633/72.

Osserva

Peraltro, ai fini della suddetta modifica **si è resa necessaria la preventiva consultazione del Comitato IVA** (conformemente a quanto stabilito dall'art. 238 della direttiva 2006/112/CE).

Esclusioni

Come sottolineato dalla relazione illustrativa al DM 10.5.2019, anche a seguito dell'innalzamento della soglia a euro 400,00, **restano immutate le altre disposizioni** contenute nell'art. 21-bis del DPR 633/72. Conseguentemente, **la fattura semplificata non può essere emessa** per i seguenti tipi di operazioni (art. 21-bis co. 2 DPR 633/72):

- **cessioni intracomunitarie** ex art. 41 del DL 331/93, in quanto la fattura, in tale ipotesi, deve riportare l'annotazione che si tratta di "operazione non imponibile";
- **cessioni di beni o prestazioni di servizi** di cui agli artt. 7 - 7-septies del DPR 633/72, che, a norma, devono riportare l'annotazione "inversione contabile", effettuate da un soggetto passivo IVA

stabilito in Italia verso un soggetto passivo IVA comunitario debitore d'imposta (purché si tratti di operazioni diverse da quelle esenti di cui all'art. 10 co. 1 nn. da 1 a 4 e 9 del DPR 633/72).

Osserva

Nessuna limitazione è prevista, invece, per le cessioni all'esportazione e operazioni assimilate, ancorché, in questo caso, vi siano limitazioni di natura pratica per la compilazione della fattura semplificata; né sono previste limitazioni per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia anche se effettuate nei confronti di soggetti Ue o extra-Ue.

Permane, invece, la **possibilità di emettere nota di variazione** secondo modalità semplificate, senza alcun vincolo in termini di importo.

Aggiornamento delle specifiche tecniche per l'e-fattura

In data 27.5.2019 **sono state aggiornate le specifiche tecniche** allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, **relative all'emissione della fattura elettronica**, al fine di adeguare i controlli che il Sistema di Interscambio effettua sulle fatture semplificate.

Osserva

In base alla modifica, **il SdI verificherà che**, nel caso di fatture semplificate (emesse indicando nel campo "Tipo documento" il codice "TD07"), **il valore dell'elemento "Importo"** (o la sommatoria dei valori di tale elemento, se presente più volte) **non ecceda il nuovo limite di 400,00 euro**. In caso di superamento della soglia, la fattura verrà scartata con codice errore "00460".

Il controllo non opera, invece, se viene emessa una nota di variazione con modalità semplificate.

Possibili vantaggi per i commercianti al minuto

L'ampliamento delle ipotesi di utilizzo della fattura semplificata assume particolare rilievo per i **soggetti IVA che effettuano operazioni al dettaglio** ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72, e che dovranno adempiere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

Osserva

Tali soggetti **potrebbero, infatti, scegliere di documentare mediante fattura semplificata un maggior numero di operazioni, risultando così esonerati**, per le operazioni medesime, **dai**

nuovi adempimenti di memorizzazione e trasmissione telematica (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.5.2019 n. 149).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti